



# CITTA' DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI



## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale  
n. 5 del 13/03/2012**

**Modificato con delibera di Consiglio Comunale  
n. 38 del 30/10/2012**

**Entrato in vigore il 01/01/2012, ai sensi del combinato disposto  
di cui all'art. 52, comma 2, del D. lgs. N. 446/1997, dell'art. 53  
comma 16 della legge n. 388/2000 e dell'art. 13 comma 12bis  
del D. L. 201/2011 (L. n. 214/2011)**

## INDICE

Art. 1 - Oggetto _____	3
Art. 2 - Aliquote _____	5
Art. 3 - Abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in istituti sanitari o assistenziali _____	3
Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	3
Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli _____	3
Art. 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali _____	4
Art. 7 - Terreni Agricoli condotti da agricoltori _____	4
Art. 8 - Fabbricati inagibili _____	4
Art. 9 - Dichiarazione _____	4
Art. 10 - Versamenti effettuati da un contitolare _____	4
Art. 11 - Attività di controllo e recupero ed interessi moratori _____	4
Art. 12 - Rimborsi e compensazione _____	5
Art. 13 - Versamenti minimi _____	5
Art. 14 - Riscossione coattiva _____	5
Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento _____	5

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria ai sensi articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n.214 del 22 dicembre 2011.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative, normative e regolamentari, da vario rango, vigenti per tempo.

## **Art. 2- Aliquote**

1. Le aliquote dell'Imposta Comunale Propria vengono fissate annualmente con delibera del Consiglio Comunale, ordinariamente, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro i limiti temporali e dimensionali fissati dalla Legge. In mancanza di tale deliberazione si intendono espressamente confermate le aliquote vigenti nell'anno precedente.

## **Art. 3 – Abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in istituti sanitari o assistenziali**

1. Permane il requisito di abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota corrispondente a tale fattispecie e delle relative detrazioni, per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che trasferiscono la loro residenza in istituti sanitari o di assistenza a seguito di ricovero in tali strutture, a condizione che l'abitazione risulti non locata e, comunque, non utilizzata da terzi. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. Per tali particolari circostanze il requisito di abitazione principale permane anche nel caso in cui l'abitazione venga utilizzata come residenza e dimora abituale da familiari che siano, però, presenti nello stato di famiglia anagrafico del contribuente, al momento del ricovero.

## **Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. la Giunta Comunale, ai sensi dell'art.59 di DPR 445/1997 può determinare periodicamente, e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

## **Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli (\*)**

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro – silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

2. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al primo comma si applica a tutti i comproprietari.

**(\*) articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/10/2012.**

#### **ART 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali (\*)**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1, lettera i) del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, intendendosi per possesso il titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

**\* articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/10/2012.**

#### **Art. 7 – Terreni Agricoli condotti da agricoltori**

1. Per coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale, indicati all'art.13 comma 5 del D.L. 201/2011, ed all'art.4 del presente regolamento, si intendono esclusivamente le persone fisiche in possesso dei requisiti dettati dall'articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997.

#### **Art. 8 – Fabbricati inagibili (\*)**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali condizioni. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
  - a) da parte dell'Ufficio tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
  - b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità comunale, o di altra pubblica autorità titolata, dovrà essere allegato il relativo provvedimento e non è necessario produrre alcuna altra perizia.
3. Per fabbricato inagibile si intende quello che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato per ragioni di pericolo all'integrità fisica ed alla salute delle persone, a causa di una sopravvenuta fatiscenza strutturale, ovvero: diroccato, pericolante, staticamente compromesso. Non possono, in ogni caso, essere considerati inagibili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi natura finalizzati al loro ammodernamento, miglioramento, adeguamento, conservazione, la cui eventuale inagibilità non sia stata accertata e dichiarata prima dell'inizio dei lavori.
4. La riduzione dell'imposta decorre dalla data di presentazione della dichiarazione all'ufficio tributi del Comune e non può avere effetto retroattivo.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonomi o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicabile alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

**(\*) articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/10/2012.**

#### **Art. 9 – Dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata dal contribuente nei modi e nei tempi che saranno indicati dai decreti ministeriali previsti dall'art.9 comma 6 del D.Lgs.n.23 del 14.3.2011.
2. Il Comune può adottare, in caso di necessità, modelli integrativi e può dotarsi, altresì, di un sistema informatico per la presentazione telematica sia delle dichiarazioni di Legge che di

qualsiasi altra comunicazione ad esse complementari e comunque inerenti la gestione dell'imposta.

#### **Art. 10 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.

#### **Art. 11 – Attività di controllo e recupero ed interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera l'importo di euro 12,00
3. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale. Il tasso così determinato è applicato su base annua, con maturazione degli interessi giorno per giorno, dalla data in cui il versamento dell'imposta doveva essere eseguito al giorno in cui viene realmente effettuato.

#### **Art. 12 – Rimborsi e compensazione (\*)**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal precedente art.11. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere adottato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori all'importo indicato nel comma 2 del precedente Art 11.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

(\*) articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/10/2012.

#### **ART 13 - Versamenti minimi (\*)**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate, di acconto e di saldo.

(\*) articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/10/2012.

#### **Art. 14 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dell'imposta comunale propria è esercitata nelle forme previste dal "Regolamento per la disciplina delle entrate comunali - D. lgs 15.12.1997, n. 446 - art. 52" nel testo vigente per tempo, oltre che nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

#### **Art. 15 - Entrata in vigore**

1. In deroga alle norme ordinarie vigenti in materia di regolamenti comunali, le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della relativa delibera di approvazione e trovano espressa applicazione sin dall'anno d'imposta 2012.